

ACCORDO
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
LA PROVINCIA DI ANCONA
E
LA GUARDIA DI FINANZA

La Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza,

VISTA la Legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78*", il quale individua la citata Istituzione quale Forza di Polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli Organi costituzionali che ne facciano richiesta e, che, nell'espletamento di tali attività, i militari della Guardia di Finanza agiscono con i poteri e le facoltà previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

VISTO l'articolo 36, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che, in ossequio al diritto comunitario, ha tra i suoi obiettivi primari quello di far sì che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture garantisca la qualità delle prestazioni e si svolga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che prevede, tra le altre disposizioni, che il Responsabile della corruzione individui le aree a rischio corruzione;

VISTO l'articolo 56, comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, laddove viene richiamata l'autonomia organizzativa ed amministrativa della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che nel novero delle aree a rischio individuate dal piano anticorruzione redatto dalla Provincia di Ancona rientra il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATA, l'opportunità di strutturare una collaborazione in un'ottica di massimizzazione del grado di efficacia complessiva delle misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa nonché degli accertamenti di vigilanza e ispettivi in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

RITENUTO opportuno stabilire modalità e principi volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione sopra delineata;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

TITOLO I (GENERALITÀ DELLA COLLABORAZIONE)

Articolo 1 (Settori della collaborazione)

1. La Provincia di Ancona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, collaborano al fine di elevare l'efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione avuto riguardo all'ambito di comune interesse della contrattualistica pubblica.

Articolo 2 (Referenti per la collaborazione)

1. I referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per la Provincia di Ancona, il Presidente;
 - b. per la Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale.

TITOLO II (AREE DI COLLABORAZIONE)

Articolo 3 (Collaborazione in materia di contrattualistica pubblica)

1. La collaborazione concerne la trasmissione da parte della Provincia di Ancona di dati e notizie acquisiti nel corso dei controlli per il riscontro del possesso dei requisiti necessari per partecipare agli appalti per la fornitura dei beni e servizi anche con

riferimento a quelli sul sistema di qualificazione S.O.A., sull'assetto societario, patrimoniale, organizzativo, e di *governance*, nonché sul rispetto delle procedure per il rilascio delle attestazioni, anche di società aventi sede legale all'estero.

2. I dati forniti dalla Stazione Unica Appaltante, pervenuti tramite la Provincia, saranno elaborati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona per l'autonoma valutazione e l'eventuale attività ispettiva per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, salvaguardando l'autonomia organizzativa ed amministrativa del Corpo.

TITOLO III (PROCEDURE ESECUTIVE)

Articolo 4 (Attivazione della collaborazione)

1. La Provincia si impegna a garantire alla Guardia di Finanza il costante flusso di comunicazioni concernente i dati di cui al precedente articolo 3.
2. Le parti si incontreranno, con cadenza semestrale, per verificare l'utilità del flusso di comunicazioni nonché individuare ulteriori elementi o settori di intervento ai fini del miglioramento della collaborazione.

TITOLO IV (DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE)

Articolo 5 (Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. In merito alle modalità operative della collaborazione, l'Area Appalti e Contratti della Provincia di Ancona trasmetterà alla Guardia di Finanza in formato digitale i dati dei contratti di appalto stipulati, unitamente alla documentazione ad esso allegata, cui seguirà la trasmissione da parte del R-U.P. del verbale di consegna dei lavori volto a rendere noto l'effettivo inizio degli stessi e, quindi, l'apertura del cantiere. Analogamente si procederà per forniture e servizi.
2. La Guardia di Finanza, qualora ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni/documenti in possesso dell'Amministrazione Provinciale rispetto a quelle già trasmesse, provvederà a formulare apposita richiesta alla Provincia, la quale fornirà senza indugio quanto richiesto.
3. La Provincia riferirà alla Guardia di Finanza fatti che possano configurarsi quali violazioni tributarie, ai sensi dell'art.36 del D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973.

Articolo 6 (Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Integrazioni e modifiche)

1. Il presente accordo potrà essere integrato e modificato previa intese fra le parti firmatarie, alla luce di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Articolo 8

(Rapporti con gli organi di informazione)

1. I rapporti con gli organi di informazione in ordine alla descritta attività di collaborazione saranno curati in modo da assicurare la piena valorizzazione delle scelte operate di comune accordo dalle parti

Articolo 9

(Oneri)

1. L'accordo non prevede oneri aggiuntivi a carico delle parti.

Articolo 10

(Periodo di validità)

1. Il presente accordo ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente, salvo recesso di una delle parti.
2. Le parti possono esercitare la facoltà di recesso unilaterale in ogni momento, previa comunicazione formale alla controparte. Il recesso ha efficacia decorsi 90 giorni dalla notificazione della comunicazione stessa.

Firmato digitalmente

Ancona, 18/01/2018

per la

GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Provinciale di Ancona

Gen. B. Vincenzo Amendola

per la

PROVINCIA DI ANCONA

Il Presidente della Provincia

Dott.ssa Liana Serrani